

COPIA

COMUNE DI SPIAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 04
del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione – Seduta ordinaria.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER ANNO 2023.

L'anno duemilaventitrè addì **tredecim** del mese di **marzo** alle ore **20,30** in modalità mista, parte da remoto e parte presso la sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	Assenti	
	Giust.	Ingiust.
Albertini Luca		
Alimonta Raffaele		
Bonafini Amanda (videoconferenza)		
Chesi Barbara		
Chesi Daniela		
Collini Matteo		
Cozzio Albino	X	
Cozzio Fabrizio	X	
Gut Alberto		
Lorenzi Alessandro		
Lorenzi Mauro		
Lorenzi Sergio		
Martini Matteo	X	
Masè Paola		

Assiste il Segretario comunale Dott. Michele Carboni. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Chesi Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 5 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – comma 1
L.R. 03.05.2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

15.03.2023

all'albo pretorio e all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.to Dott. Michele Carboni -

=====

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge Finanziaria Provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 14/2014, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2023, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Vista la legge provinciale di stabilità 2023 n. 20 del 29 dicembre 2022;

Vista la legge di bilancio dello Stato per il 2023 n. 197 del 29.12.2022;

Visto l'art. 5, commi 6, 9 e 10 della L.P. n. 22/2021, che ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2023 compreso, le facoltà regolamentari, esenzioni, ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2021.

Visto l'art 2, commi 1,2,3 e l'art. 3 della L.P n. 20/2023 che ha novellato in più punti la normativa IMIS L.P. 14/2014 con interventi strutturali a regime.

Esaminati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, che consigliano di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie non oggetto degli accordi stessi, per le quali sarebbe comunque possibile intervenire nel rispetto della L.P. 14/2014

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Vista la propria precedente deliberazione n. 03 dd. 21.02.2022 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare: all'art. 5, comma 1:

- 1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
L'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da*

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:

- dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
- da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

All'art. 5, comma 2:

2. Può essere stabilita, un'aliquota ridotta rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali, nel seguente caso:

- a) l'unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al successivo comma 3. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6, o C7.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 341,77- che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i vigenti valori di riferimento delle aree edificabili

Preso atto di quanto sopra, si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere per l'anno 2023 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	341,77	
Abitazione principale per le categorie catastali <u>diverse</u> da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Fabbricati abitativi posseduti da anziani residenti in casa di riposo e le eventuali pertinenze diverse da A1, A8, ed A9.	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Fabbricati abitativi e relative pertinenze concessi in comodato a pareti n linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,60 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con	0,55 %		

rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,90 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90 %		

Preso atto che il Comune può modificare le suddette aliquote standard nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. 14/2014.

Considerato che l'Amministrazione comunale, nel rispetto del protocollo d'intesa, intende contenere la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie confermando, ove previsto dalla legge, le aliquote e le agevolazioni IMIS in vigore nel 2021-2022 anche per il 2023 dando così continuità e stabilità alla politica tributaria intrapresa negli anni scorsi dal Consiglio Comunale.

Viste le rendite catastali degli immobili presenti sul territorio, attraverso le quali si stima, con le aliquote proposte, un gettito presunto IMIS anno 2023 pari ad Euro 1.022.207,89.-.

Viste le circolari diramate in materia dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento.

Riconosciuta la propria competenza a deliberare.

Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell'adozione del bilancio di previsione e trovano comunque applicazione del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ritenuto di operare con urgenza dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di consentire in tempi rapidi la formalizzazione dei suoi contenuti e di procedere tempestivamente agli atti gestionali ad essa conseguenti, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo statuto comunale vigente.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in relazione alle proprie competenze, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2

Dato atto che non necessita acquisire l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2, non comportando il presente atto impegni di spesa.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale.

D e l i b e r a

- Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2023, come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	341,77	
Abitazione principale per le categorie catastali <u>diverse</u> da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Fabbricati abitativi posseduti da anziani residenti in casa di riposo e le eventuali pertinenze diverse da A1, A8, ed A9.	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Fabbricati abitativi e relative pertinenze concessi in comodato a pareti n linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,60 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,90 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90 %		

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Di riconoscere la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi informa palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4. del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.
4. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del DPR n. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- F.to Arch. Barbara Chesi -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.to Dott. Michele Carboni -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 15.03.2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Michele Carboni -

Michele Carboni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e all'albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.to Dott. Michele Carboni -

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Addì, 13.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.to Dott. Michele Carboni -
